



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

Copia

Deliberazione di Consiglio Comunale

(Numero 64 del 25-11-2013)

Oggetto:

ART.5 COMMA 4 QUATER D.L. 31.8.2013 N. 102 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 28.10.2013 N. 124 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 2013 - MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 26.7.2013 -

L'anno duemilatredecim, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 21:00 e seguenti, nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n. 9, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

AMENTA GAETANO	P	BARBAGALLO LORETTA	P
TRINGALI EMANUELE	P	TRAPANI SEBASTIANO	P
MIANO SALVATORE	P	GAZZARA SEBASTIANO	P
ZOCCO ANTONINO	P	AMENTA EMANUELE	A
CULTRERA FABRIZIO	A	ZOCCO MICHELE	P
CASCONE SEBASTIANO	P	CATALDI CORRADO	P
CASSARINO FABRIZIO	P	RICUPERO GIUSY MARA	P
SAVARINO PIETRO	P		

Presenti N. 13 e Assenti N. 2

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. **ZOCCO ANTONINO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consiglio Comunale.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune dott. **SPAGNA ANNA** .

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente apre la discussione in merito al terzo punto all'o.d.g., invitando il Sindaco a relazionare. **Il Sindaco** espone che è intervenuta una modifica normativa che consente di tornare ad applicare la TARSU in luogo della TARES, e siccome la prima è più favorevole alla cittadinanza e alle attività

produttive, è stata data privilegiata questa soluzione. Grazie al buon lavoro dell'ufficio tributi in ordine al recupero dell'evasione, è stato possibile mantenere allo stesso livello il costo del servizio e quindi le tariffe restano uguali a quelle dell'anno precedente e il pagamento dell'ultima rata slitterà all'anno nuovo. Resta in campo solo la percentuale TARES che lo Stato ha riservato a se stesso e sulla quale il Comune non può decidere niente: questa percentuale deve essere pagata entro il mese di dicembre. **Interviene il Consigliere Cascone**, che prende atto del mantenimento delle stesse tariffe dell'anno precedente, ma chiede al Sindaco di chiarire se, dato che gli avvisi di pagamento sono pervenuti in ritardo, solo nel mese di novembre, sia possibile non incrementare gli interessi dovuti. **Il Sindaco** risponde che c'è lo spazio per agire in questo senso e che, per quanto possibile, farà di tutto per non gravare sulle famiglie e sui cittadini bisognosi, in questo momento di grave crisi economica. **Il Presidente interviene** per sottolineare che dal punto di vista economico e amministrativo sarebbe stato più conveniente mantenere la TARES, che avrebbe garantito un introito in più di circa 130.000 euro, ma nonostante le ristrettezze di bilancio questa compagine ha preferito rielaborare il bilancio per tornare alla TARSU, consapevole delle difficoltà economiche della cittadinanza, cercando di risparmiare laddove possibile; non tutti i Comuni, a cominciare da Siracusa, hanno fatto questa scelta. **Prende la parola il Consigliere Amenta G.** che, per dichiarazione di voto a nome della maggioranza, manifesta il proprio apprezzamento per la decisione, che ha dato il giusto peso al momento difficile che passano le famiglie e ha consentito di evitare l'accavallamento di tutte le tasse che lo Stato avrebbe fatto gravare sui cittadini nel mese di dicembre. **Il Consigliere Cascone**, per dichiarazione di voto del gruppo misto, dichiara di essere favorevole.

Il Presidente dispone quindi la votazione per alzata di mano e ne accerta il seguente esito:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.7.2013, in applicazione di quanto previsto all'art. 10 comma 2, del D.L. n. 35 del 6.4.2013, veniva disposto che, per il solo anno 2013, nelle more dell'emanazione del relativo regolamento comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei rifiuti, il tributo (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 35/2013, venisse applicato sulla base dei criteri osservati per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 507/93 dovuta per l'anno 2012;

CONSIDERATO che, in conseguenza di continue modifiche normative, culminate da ultimo con la previsione dell'eliminazione della TARES dal 1° Gennaio 2014 e dell'introduzione della nuova tassa sui rifiuti e sui servizi "TRISE", nelle due componenti TASI e TARI, il consiglio comunale non ha deliberato l'approvazione del regolamento TARES, del piano economico finanziario del servizio di smaltimento rifiuti e delle relative tariffe;

VISTO l'art. 5 comma 4-quater del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013 che prevede:

“In deroga a quanto stabilito dall'art. 14 comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tal caso, sono fatti salvi comunque la maggiorazione prevista dal

citato articolo 14, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse di proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso”;

RITENUTO che appare conforme alle politiche fiscali adottate sino ad ora dall'amministrazione comunale proporre al Consiglio comunale di applicare la deroga di cui all'art. 5 comma 4-quater del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013, e di stabilire pertanto per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, consistente nella TARSU (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) di cui al D..Lgs 13 novembre 1993 n. 507, e nelle addizionali ex ECA 5% e relativa maggiorazione ex ECA 5%;

CONSTATATO che l'art. 8 comma 1 del D.L. 102 /2013 convertito in L. 124/2013 dispone che il termine per la deliberazione di bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali è stato fissato al 30 novembre 2013;

VISTO il parere n. 182 del 21 ottobre 2010 con cui la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania, in merito alla corretta determinazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) ai fini della copertura integrale dei costi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti e, in particolare, sul riferimento al gettito relativo all'addizionale “ex ECA”, ha sostenuto che la misura tariffaria della TARSU può essere determinata avendo a riferimento l'intero gettito assicurato dall'addizionale, così da commisurare il prelievo alla parte restante dei costi del servizio rimasti privi di idonea copertura;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26.7.2013 con la quale venivano stabilite le scadenze di versamento per l'anno 2013;

RICHIAMATA altresì la risoluzione del Ministero dell'Economie e delle Finanze Dipartimento delle Finanze n. 9/DF del 9 settembre 2013 con la quale è stato chiarito che:

- il versamento della maggiorazione statale deve avvenire entro il 16[^] giorno di ciascun mese di scadenza delle rate e, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il 16 di tale data;

- viene dato ai Comuni la possibilità di fissare nel corso dell'anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto ed accertato contabilmente per l'anno 2013, fermo restando l'obbligo di versamento della maggiorazione standard di € 0,30 al mq. nell'esercizio 2013;

RITENUTO di procedere alla riscossione della maggiorazione standard nei termini previsti dalla legge (16 dicembre 2013) , posticipando altresì il versamento del saldo TARSU 2013 e fissando la nuova scadenza in data 28 febbraio 2014;

VISTI i Regolamenti Comunali Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e Tassa rifiuti solidi urbani approvati con delibere consiliari n. 60 del 28.11.1994, riscontrata legittima dal CORECO centrale di Palermo nella seduta del 29.12.94 n. 19188/19329 e n. 61 del 28.11.1994 riscontrata legittima dal CORECO di Palermo nella seduta del 29.12.94 n. 18912/19328;

VISTO il Regolamento per la riscossione diretta per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con delibera consiliare n. 4 del 31.3.2008, modificato con delibera consiliare n. 17 del 28.3.2011 esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 3.3.2008 con la quale venivano stabilite le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come segue:

Cat. I – Abitazione	€ 1,58
Cat.II – Uffici	€ 2,29
Cat.III – Circoli	€ 3,39
Cat.IV – Negozi	€ 4,42
Cat. V – Bar-Trattoria	€ 5,71

-Visto il D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 124 del 28.10.2013;

-Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D. lgv 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il T.U. sulle autonomie locali;

-Visto il vigente regolamento comunale;

-Visti gli allegati pareri favorevoli pressanti ai sensi dell'art. 49 de. D.lgs n. 267/2000

-Visto l'O.R.E.L.;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

DELIBERA

-Di dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-Di applicare la deroga di cui all'art. 5, comma 4 quater, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 124 del 28 ottobre 2013 e di stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, consistente nella TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) di cui al D.lgs 507/93, e nelle addizionali ex ECA(5%) e relativa maggiorazione ex ECA (5%)

-Di confermare per l'anno 2013 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui alla delibera n. 51 del 3.3.2008 per ciascuna delle categorie previste dall'attuale regolamento;

-Di stabilire, per l'anno 2013, a modifica di quanto previsto con deliberazione di C.C. n. 46/2013, che :

-la riscossione della rata di saldo Tarsu anno 2013 venga posticipata dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014;

- il versamento della maggiorazione standard di €0,30 al mq. riservato allo Stato venga effettuato nei termini di legge (16 dicembre 2013);

-Trasmettere , a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva e separata votazione, all'unanimità dei 13 consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 19-11-2013

IL DIRIGENTE: F.to STELLA SILVANA

Esito del parere di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 19-11-2013

IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra AMATO EMANUELA

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

II PRESIDENTE

f.to ZOCCO ANTONINO

Il Consigliere Anziano

f.to AMENTA GAETANO

II SEGRETARIO COMUNALE

f.to SPAGNA ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **06-12-2013**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **1833**

Canicattini Bagni, li 21-12-2013

II SEGRETARIO COMUNALE

f.to SPAGNA ANNA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SPAGNA ANNA
